

COMUNE DI TEOLO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

Deliberazione CC. n° 14 del 30/03/1995
Deliberazione CC. n° 13 del 27/02/2001
Deliberazione CC. n° 24 del 26/03/2002
Deliberazione CC. n° 6 del 29/01/2008
Deliberazione C.C. n° 3 del 26/01/2009

ART.1
Istituzione della tassa

1- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART.2
Servizio di nettezza urbana

1- Il servizio di nettezza urbana è disciplinato da apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART.3
Contenuto del Regolamento

1- Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri dettati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART.4
**Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili della tassa**

- 1- L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
- 2- Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART.5

Esclusioni dalla tassa

- 1- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2- Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a)** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b)** soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c)** tutte le parti comuni del condominio ai sensi dell'art. 3 comma 68 lettera D della Legge 549/95;
 - d)** la parte degli impianti sportivi, riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e)** unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f)** fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
 - g)** fabbricati danneggiati da eventi eccezionali ed imprevedibili tra i quali incendi, frane, smottamenti ed inondazioni, limitatamente al periodo nel quale si verifica l'evento.
- 3 - Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a)** i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - b)** i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti
- 4- Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART.6

Commisurazione della tassa

- 1- La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del d. lgs. 507/93 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
- 2- La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte . Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART.7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1- La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Con delibera del C.C. n° 160 in data 08/08/1986 il servizio A.R.S.U. è stato esteso a tutto il territorio del Comune.
- 2- In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima stabilita in metri 500 (cinquecento) di collocazione dei contenitori o del punto di raccolta del rifiuto, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa.
- 3- Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo della distanza o quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
- 4- E' consentito il cumulo di agevolazioni. In ogni caso però il tributo è dovuto dal contribuente in misura non inferiore al 40% della tariffa.

ART.8

Classi di contribuenza

1- Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del d. Lgs 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del d. Lgs. stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

- 1- locali destinati ad abitazione;
- 2- musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e teatri;
- 3- esposizioni, autosaloni;
- 4- alberghi con ristorante, alberghi;
- 5- case di cura, riposo ed ospedali;
- 6- uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito;
- 7- negozi beni durevoli, farmacia, tabaccaio, servizi alla persona (estetisti – parrucchieri, ecc.);
- 8- attività industriali ed artigianali di produzione, falegname, fabbro, ecc.;
- 9- ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, birrerie, mense, bar, pasticceria, discoteche, night club, agriturismi;
- 10- supermercato, gastronomia, alimentari, macelleria, pane e pasta;
- 11- ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
- 12 – **attività ricettive extra alberghiere (b&b; country house, affitta camere, ecc.)**
- 13 – **agriturismo con alloggio**
- 14 – **agriturismo senza alloggio**

ART.9

Esenzioni

1- Sono esenti dalla tassa:

- a)** gli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle chiese;
- b)** i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta, con le relative aree;
- c)** le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza e comunque con reddito proveniente esclusivamente da pensione minima sociale. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà;

d) i locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare e i locali degli immobili di fatto non utilizzati perché appartenenti a persone che dimorano stabilmente in Istituti di ricovero o in Case di cura; tale stato di fatto deve essere supportato da dichiarazioni di cui al DPR n. 403/98”;

e) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti;

2- le esenzioni, se accettate, decorreranno dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda ad eccezione di quella per le attività stagionali.

ART.10 **Riduzioni**

1- La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottototata nel caso di:

a) abitazione con unico abitante:**30%**;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: **30%**;

c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30%**;

d) abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%**;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: **30%**;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del d. Lgs. 507/93: **30%**;

2- le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3- Le riduzioni del presente articolo non sono cumulabili fra loro.

ART.11 Tassa giornaliera di smaltimento

- 1- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- 2- E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se l'uso è ricorrente.
- 3- La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo del **30%**;
- 3a-Per le manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Comune e quelle aventi valenza sindacale, culturale, ricreativa, sportiva, si applica una tariffa forfetaria stabilita nella Tabella delle Categorie approvata dalla Giunta;**
- 3b- Per le occupazioni effettuate dagli ambulanti e dagli attrazionisti in occasione della Fiera di Bresseo, si applica una tariffa forfetaria stabilita nella tabella delle categorie approvata dalla Giunta, suddividendo gli occupanti in: Ambulanti – Stand Gastromici – Attrazionisti.**
Inoltre per gli stand gastronomici che occupano suolo privato il conferimento dei rifiuti dovrà essere gestito direttamente dall'organizzazione con ditte autorizzate allo smaltimento.
- 4- L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del. Lgs. 507/93.
- 5- Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione e che non comportino il pagamento della Tosap, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi, ed accessori.
- 6- Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
- 7- **Le occupazioni effettuate dai bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie per il posizionamento di tavoli, sedie o altro, sono esentate dal pagamento della tassa giornaliera sui rifiuti.**

ART.12

Denunce

- 1- I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del d. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- 2- Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3- E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

- 4- La denuncia deve contenere:
- a)** l'indicazione del codice fiscale;
 - b)** cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c)** per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei legali rappresentati;
 - d)** l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e)** la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali o delle aree;
 - f)** la provenienza;
 - g)** la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 5- L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART.13

Decorrenza della tassa

- 1- La tassa ai sensi dell'art. 64 d. Lsg. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2- L'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3- La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello a cui la denuncia viene presentata.
- 4- In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 5- Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART.14

Mezzi di controllo

- 1- Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del d. Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto legislativo stesso.

ART.15

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

ART.16
Accertamento, riscossione e contenzioso

- 1- L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del d. Lgs. 507/93.
- 2- Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal d. Lgs. 31.12.1992 n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n 638 e successive modificazioni.

ART.17
Entrata in vigore

- 1- Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili.